

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 191/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 167/CGF – RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2010**

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. BATTINI CARLO (GIÀ PRESIDENTE SOC. CUIOIOVALDARNO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 3129/1320PF08-09/AM/MA DEL 2.12.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 54/CDN del 28.1.2010)**

La Corte di Giustizia Federale, visto il reclamo proposto nell’interesse del signor Carlo Battini avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 54 del 28 gennaio 2010, con la quale, al ricorrente, è stata irrogata la inibizione a mesi sei;

-ritenuto che è fondato il motivo di ricorso con cui si è dedotta la violazione, da parte della Procura Federale, dell’art. 32, comma 11 C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com. Uff. n. 147/A del 28.5.2010, ai sensi del quale “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”;

-rilevato che nella specie, il fatto che ha dato origine alla sanzione nei confronti del Battini, veniva denunciato alla Procura Federale il 19.5.2009 (Stagione Sportiva 2008/2009) e l’indagine si concludeva, con il deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, il 2.12.2009 (Stagione Sportiva 2009/2010);

-rilevato che agli atti non risulta alcuna richiesta, da parte della Procura Federale, di proroga alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale;

-ritenuto, in conclusione, che il reclamo deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione irrogata va annullata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Battini Carlo, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL'ATLETICO SESSANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMONIZIONE CON DIFFIDA E INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MANCINI MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.S.D. SESSANO;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2128/2PF09-10/GT/DL DEL 26.10.2009 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT.1, COMMA 1, E 12, COMMA 5; 4, COMMA 1 E 14, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 7.1.2010)

Visto il ricorso proposto dal signor Mario Mancini, nella qualità di presidente della società sportiva A.S.D. Atletico Sessano, e dalla società sportiva A.S.D. Atletico Sessano, in persona del suo presidente in carica, rappresentati e difesi dal dott. Pierluigi De Bellis ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, avverso:

- la decisione della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Molise, riunitasi il 17 dicembre 2009, pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 7 gennaio 2010, con cui si è inflitta al signor Mancini, nella sua qualità, l'ammonizione con diffida e l'inibizione da ogni attività in seno alla F.I.G.C., nonché a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale per anni due, nonché alla società sportiva A.S.D. Atletico Sessano, in aggiunta all'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo e riportata sul Com. Uff. n. 149 del 10 giugno 2009, la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 con diffida;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 39 C.G.S., che prevede le ipotesi in cui è ammessa, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, l'impugnazione per revocazione delle decisioni adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva (comma 1), nonché, da parte della Corte medesima, la revisione nei confronti delle dette decisioni (comma 2);

- nei motivi, posti a fondamento del ricorso, non viene dedotta alcuna delle ipotesi che consentono la revocazione o la revisione, così come indicate all'art. 39, commi 1 e 2, C.G.S.;

- il ricorso, tra l'altro, non risulta nemmeno notificato o comunicato alla Procura Federale, in violazione di quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 38 C.G.S.;

- in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 39 C.G.S, come sopra proposto dall' Atletico Sessano di Montaquila (Isernia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Dr. Giorgio Cherubini - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DELL'A.S.D. SPORTS SUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTS SUBEQUANA/RIDOTTI DEL 23.11.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 41 del 4.2.2010)

In data 10.2.2010 la A.S.D. Sports Subequana, in persona del suo Presidente, proponeva a questa Corte di Giustizia Federale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo (pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 4 febbraio

2010) con la quale era stato respinto l'appello della predetta A.S.D. contro decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

Quest'ultimo, infatti, aveva rigettato il reclamo della Associazione Sportiva indicata in epigrafe e aveva omologato il risultato acquisito sul campo nella gara Sportssubequana/Ridotti disputata il 20.11.2009.

Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo oggi in esame non è ammissibile in quanto proposto contro decisione di secondo grado della Commissione Disciplinare Territoriale che aveva così esaurito i due gradi di giudizio previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e quindi non era ulteriormente impugnabile davanti a questa Corte di Giustizia Federale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sports Subequana di Castelvechio Subequo (Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHISENA ANTONIO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/ISCHIA ISOLA DEL 14.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)

Con ricorso del 22.2.2010 la F.C. Francavilla ha presentato ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di squalificare il calciatore Chisena Antonio per tre giornate effettive riportata sul Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010, motivata "Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario cagionando al medesimo sensazione dolorifica".

Il ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica, argomentando circa un asserito "movimento repentino ... non intenzionale e senza potenzialità lesive" con cui il Chisena avrebbe colpito l'avversario e sull' "atteggiamento pacifico" tenuto dal calciatore medesimo.

Questa Corte non può non considerare, in assenza di ogni altro elemento, il fatto storico così come rappresentato nel referto arbitrale, quest'ultimo dotato - come noto - di particolare forza probatoria.

Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha, in modo corretto secondo questa Corte, fatto applicazione del disposto dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate.

Alla luce di detta assorbente considerazione la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Francavilla di Latronico (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma l'11 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete